

**NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA GENETICO DELLA BUFALA
MEDITERRANEA ITALIANA GESTITO DALL'ANASB**

**CAPITOLO PRIMO
CARATTERI SOMATICI DI RAZZA**

Art.1

Mantello dal bruno chiaro (leardo) al marrone bruciato quasi nero, di colore più carico in corrispondenza della parte anteriore del tronco; peli radi, lunghi, più abbondanti nella parte libera degli arti. Sono tollerati peli bianchi sulla fronte e sulla parte terminale del ciuffo della coda. Non sono tollerati soggetti con balzane e unghioni depigmentati.

Pelle di colore ardesia o grigio scuro che scolora verso il rosso in corrispondenza delle pliche cutanee, specialmente nelle facce interne delle cosce e della attaccatura della mammella; musello, contorno degli occhi, orecchie, ano, vulva, prepuzio, scroto e unghioni neri. Sono tollerati, sempre nelle sole femmine, limitate zone depigmentate ma non evidenti macchie debordanti

Testa Nella femmina: armonica con giusta espressione di femminilità, leggermente allungata, con ampio sincipite a profilo convesso, coperto anche di peli folti, fronte breve e larga, con profilo convesso coperto di peli folti. Nel maschio: fronte breve e larga, con profilo convesso molto accentuato.

Faccia dritta

Occhi neri, grandi, lucidi e brillanti, molto vivaci, mobili indagatori.

Narici molto sviluppate e mobili

Guance ampie e robuste

Bocca piuttosto larga, con mascelle molto forti

Musello ampio

Orecchie con padiglioni larghi e spessi, ben proporzionati, portati orizzontalmente con apertura in avanti, rivestiti di peli corti e radi all'esterno e lunghi ed abbondanti all'interno.

Corna di colore bruno terroso, ruvide al tatto, simmetriche, dirette lateralmente e all'indietro, a sezione triangolare alla base, con solchi e rilievi trasversali sulla faccia craniale, più accentuati nel maschio estendentisi per quasi tutta la lunghezza.

Collo sufficientemente lungo e armonicamente inserito nelle spalle, poco voluminoso nelle femmine, ricco di pliche verticali, con margine dorsale leggermente incavato e ventrale rettilineo e convesso.

Petto forte e ampio nella regione sternale per contribuire ad aumentare la cavità toracica, con plica cutanea a forma di borsa cadente più o meno voluminosa negli animali di entrambi i sessi.

Garrese sufficientemente affilato ed evidente, lungo e ben arcuato, non molto largo, con rilievo mediano in corrispondenza delle apofisi spinose delle vertebre dorsali.

Torace largo e profondo, armonicamente fuso con le regioni adiacenti e sufficiente apertura e sciabolatura del costato.

Spalle forti e ben attaccate.

Lombi larghi, robusti allineati con il dorso.

Ventre con andamento a botte, capace e non piatto.

Fianchi pieni e profondi.

Groppa lunga, larga, lievemente inclinata verso il posteriore con vertebre sacrali e coccigee leggermente rilevate ma non alte; attacco di coda non rientrato.

Arti in appiombato ben distanziati forti ed asciutti con ossa piatte, garretti piatti e larghi con leggera angolatura, esenti da tare.

Piedi forti, con unghioni ben serrati e compatti, con suola alta, specie al tallone. Pastoie corte e forti con buona capacità di ammortizzare peso e movimenti.

Coda larga alla base, giustamente lunga, ben rastremata.

Andatura corretta, sciolta ed elastica che evidenzia una corretta deambulazione con la giusta definizione del passo.

APPARATO MAMMARIO

Mammella anteriore: giustamente estesa in avanti e saldamente attaccata, con profilo laterale leggermente arrotondato; vene addominali prominenti ad andamento sinuoso, con fontane ampie; vene mammarie molto ramificate e rilevate, tessuto spugnoso ed elastico con pelle setosa e palpabile.

Mammella posteriore: saldamente attaccata, alta e larga; quarti regolari con divisione in corrispondenza del legamento sospensorio centrale; vene mammarie molto ramificate e rilevate; tessuto spugnoso ed elastico con pelle setosa e palpabile.

Piano inferiore mammella: parallelo al suolo e non al disotto del piano dei garretti. Legamento sospensorio mediano forte, che divide la mammella in due parti uguali evidenziando una chiara simmetria bilaterale. Capezzoli di giuste dimensioni, uniformi, perpendicolari, inseriti al centro di ciascun quarto, cilindrici e terminanti tronchi e con un forte sfintere.

CAPITOLO SECONDO

VALUTAZIONE MORFOLOGICA

Art.2

La valutazione morfologica delle bufale e dei tori bufalini di razza mediterranea italiana viene effettuata, nei casi previsti, dal Corpo degli Esperti a ciò abilitati dall'ANASB.

Sono sottoposte a valutazione morfologica, di norma una volta nella vita, le bufale della Classe “Femmine in selezione”, i maschi della classe “Maschi in selezione” e le femmine da iscrivere alla Sezione supplementare transitoria.

Le valutazioni morfologiche vengono effettuate d'ufficio ogni anno. L'esito complessivo della valutazione morfologica viene espresso, per le bufale e per i tori, con qualifiche e punti come segue:

- sufficiente 70 - 74 punti
- buono 75 - 79 punti
- buono più 80 - 84 punti
- molto buono 85 - 89 punti
- ottimo 90 - 100 punti

La valutazione morfologica delle bufale deve avvenire possibilmente durante la prima lattazione, dopo il primo controllo giornaliero della produttività e comunque nel periodo compreso tra il 16' giorno dopo il parto e il 180' giorno di lattazione. Essa viene effettuata prendendo in considerazione gli aspetti dell'animale così come dettagliati nella scheda di valutazione approvata dalla CTC.

Le ripunteggiature di bufale e tori sono ammesse solo ove l'Ufficio Centrale lo ritenga necessario.

CAPITOLO TERZO

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE “MADRI SELEZIONATE”

Art.3

Le femmine della classe “Femmine in selezione” di cui all'art.9, lettera b. del Disciplinare possono essere qualificate “Madri selezionate” se incluse nel rank 80-99 sulla base dell'indice di selezione IBMI che include caratteri morfologici,

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE “MASCHI IN SELEZIONE”

Art.4

Provenire dalla Classe base e avere ascendenze compatibili in prima generazione. Per l'accertamento degli ascendenti si utilizzano tecniche molecolari basate sull'analisi del DNA.

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE “MASCHI PER INSEMINAZIONE STRUMENTALE”

Art.5

I maschi in selezione di cui all'art. 9 lettera c. del Disciplinare possono essere abilitati alla inseminazione strumentale (IS) se in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere stati concepiti da “Madri Selezionate” con valutazione morfologica propria;
- Avere conseguito alla valutazione morfologica almeno 80 punti;
- Essere in possesso di valutazione genetica positiva nei caratteri che esprimono gli obiettivi di selezione in base al metodo ed ai criteri approvati dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.

CAPITOLO QUARTO

PARTECIPAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

ALLE PROVE GENETICHE

Art.6

Gli allevamenti iscritti all'Albo di cui all'art. 7 del Disciplinare partecipano con l'intera mandria al programma genetico dell'ANASB attraverso le informazioni rilevate sui propri animali iscritti al Libro genealogico.

I “maschi in selezione” di qualunque allevamento iscritto all'Albo di cui all'art.7 possono essere individuati dall'UC, nei modi stabiliti dalla CTC, come candidati alla Inseminazione Strumentale.

I candidati alla Inseminazione Strumentale vengono sottoposti alle valutazioni morfologiche, esami sanitari, accertamento dell'ascendenza e quant'altro stabilito dalla CTC, inclusi eventuali indici genetici e genomici.

Superati con esito positivo tutti gli accertamenti, i candidati alla Inseminazione Strumentale vengono sottoposti al prelievo per la produzione di un numero di dosi di seme fissato dalla CTC.

La dichiarazione di abilitazione alla Inseminazione artificiale verrà rilasciata dall'UC per ciascun toro al raggiungimento del valore di 0,5 per l'accuratezza del suo indice di selezione principale (Reg.2016/1012, allegato III, Parte 3, comma 7, lettera a).

CAPITOLO QUINTO

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALLEVATORI ISCRITTI

Art.7

Ammissione all'Albo allevamenti e partecipazione ai programmi genetici.

Gli allevatori che allevano bufali in allevamenti ubicati sul territorio italiano e che fanno richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare, hanno i seguenti diritti e doveri.

Diritti:

- Ammissione all'Albo allevamenti e partecipazione al programma genetico della Bufala Mediterranea Italiana.
- Registrazione e iscrizione dei loro bufali di razza pura nelle sezioni, di cui all'art. 8 del Disciplinare, secondo i criteri e le modalità descritti nell'art. 9 del Disciplinare e nelle norme tecniche.
- Partecipazione dei propri soggetti alle prove di valutazione genetica.
- Disponibilità dei risultati della valutazione genetica.
- Rilascio del certificato zootecnico per i bufali iscritti, come previsto dall'art 16, punto 7, del Disciplinare.
- Accesso ai servizi forniti dall'ANASB in relazione al programma genetico.
- Adesione ad ANASB, ai sensi dello Statuto, e partecipazione alla definizione ed allo sviluppo dei programmi genetici della razza Bufala Mediterranea Italiana, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ANASB e dall'art. 4 del Disciplinare.

Doveri

- Rispetto degli obblighi elencati dall'art 19 del Disciplinare.

Sanzioni

- L'Ufficio centrale (UC) di cui agli artt. 3 e 5 del Disciplinare, commina le sanzioni descritte dall'art. 20 del Disciplinare rispettando un criterio di proporzionalità.

Controversie

- L'allevatore può presentare ricorso ad ANASB, avverso alla sanzione deliberata dall'Ufficio Centrale, con nota raccomandata A.R. o posta elettronica certificata entro 15 giorni dalla documentata ricezione della predetta delibera.


- Il merito del ricorso viene valutato da una Giunta di Appello, costituita da 3 membri nominati dal Comitato Direttivo ANASB che rimangono in carica 3 anni.

La Giunta di Appello decide insindacabilmente entro 60 giorni dalla documentata ricezione del ricorso.

VISTO SI APPROVA

Il Direttore Generale

Emilio Gatto





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla *“disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art.15 della legge 28.7.2016, n. 154”* che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.179 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.132” registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;

VISTO il DM n. 24381 del 7.6.2019 con il quale è stato approvato il programma genetico della razza bufalina “Bufala Mediterranea Italiana” gestito dall'Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina (ANASB), costituito dal *“Disciplinare del programma genetico della razza Bufala Mediterranea Italiana”* e dalle *“Norme tecniche del programma genetico della Bufala Mediterranea Italiana”*;

VISTA la nota n. 282/20 del 3.4.2020 con la quale l'ANASB ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche al testo delle *“Norme tecniche del programma genetico della Bufala Mediterranea Italiana”*, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nelle riunioni del 24.7.2019 e del 5 febbraio 2020;

CONSIDERATO che le modifiche richieste nascono dalla necessità di rendere maggiormente selettivi i requisiti per la scelta delle bufale che saranno le cosiddette “madri di toro” e rendere più incisivo il miglioramento genetico della Bufala Mediterranea italiana in linea con gli obiettivi del programma genetico approvato con DM n.24381/2019;

DECRETA

Articolo unico – Gli articoli 3 e 5 delle *“Norme tecniche del programma genetico della Bufala Mediterranea Italiana”* approvate con DM n. 24381 del 7.6.2019 sono sostituiti dai seguenti:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

Art.3 - *Le femmine della classe “Femmine in selezione” di cui all’art.9, lettera b) del Disciplinare possono essere qualificate “Madri selezionate” se incluse nel rank 80-99 sulla base dell’indice di selezione IBMI che include caratteri morfologici, con accertamento delle ascendenze (madre e padre) compatibile e valutazione morfologica propria e una produzione media di latte superiore del 5% rispetto alla media della base genetica utilizzata per il calcolo dell’indice.*

Art.5 - *I maschi in selezione di cui all’art. 9 lettera c. del Disciplinare possono essere abilitati alla inseminazione strumentale (IS) se in possesso dei seguenti requisiti:*

- *Essere stati concepiti da “Madri Selezionate”;*
- *Avere conseguito alla valutazione morfologica almeno 80 punti;*
- *Essere in possesso di valutazione genetica positiva nei caratteri che esprimono gli obiettivi di selezione in base al metodo ed ai criteri approvati dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.*

IL DIRETTORE GENERALE

Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del
DLgs n. 82/2005